

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

DI

RICERCA APPLICATA PER L'AMBIENTE S.r.l.

in breve **R.A.A.M. S.r.l.**

SOMMARIO

SEZIONI	PAGINE
Sezione I	4
Natura e caratteristiche della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto legislativo 231/01	4
Fattispecie di reato individuate nel Decreto	6
Le sanzioni a carico degli enti previste nel Decreto	13
Il modello di organizzazione, gestione e controllo nel Decreto	15
Sezione II	18
La struttura di RAAM S.r.l. e la regolamentazione dell'attività societaria	18
Il Modello adottato da RAAM	19
Destinatari del Modello	19
Finalità del Modello	19
Identificazione delle aree sensibili	20
Codice etico	21
Protocolli adottati da RAAM	21
Modalità di gestione delle risorse finanziarie	22
Sezione III	23
Organismo di Vigilanza: caratteri generali	23
Nomina e sostituzione dell'ODV	24
Funzionamento dell'ODV	25
Poteri dell'ODV	25
Aggiornamento del Modello	27
Flussi informativi dall'ODV agli altri organi di RAAM	28
Documentazione delle attività	29
Budget di spesa dell'ODV	29
Segnalazioni all'ODV	29
Sezione IV	32

Comunicazione del Modello	32
Formazione sul Modello	32
Sezione V	34
Il sistema disciplinare	34
Le violazioni	34
Le sanzioni	35

SEZIONE I

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), che detta la “*disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” ha introdotto una forma di responsabilità diretta degli enti in dipendenza della commissione di taluni reati nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati, prevedendo l’applicabilità nei confronti degli stessi di una serie di sanzioni di carattere pecuniario ed interdittivo.

Ai sensi della citata normativa, la responsabilità “amministrativa” dell’ente **si aggiunge** e non si sostituisce a quella della persona fisica autrice del reato.

La responsabilità c.d. “amministrativa” delle società prevista dal Decreto è legata al verificarsi di uno dei reati previsti dal Decreto o dalle leggi speciali che ad esso si richiamano da parte di una persona fisica che rivesta una delle qualifiche funzionali indicate all’art. 5 del Decreto.

1.1 Criteri di imputazione “oggettivi”

Affinché l’ente risponda del reato commesso da un soggetto ad esso funzionalmente legato occorre che il fatto costituente reato sia stato commesso (anche solo parzialmente) “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”, da parte **di uno dei soggetti qualificati** indicati all’art. 5 del Decreto.

Il richiamo all’**interesse** dell’ente caratterizza in senso soggettivo la condotta della persona fisica che è autore del fatto: basta, cioè, che il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, affinché questo ne risponda, *indipendentemente* dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del **vantaggio** guarda, invece, *al risultato* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dalla soggettiva intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente, quindi, **non risponde** se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati nell’art. 5 “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, comma 2, del Decreto).

In secondo luogo, occorre che l’illecito penale sia stato realizzato da un soggetto **qualificato**: e cioè, “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*” dell’ente (**soggetti in c.d. posizione apicale**), oppure “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*” apicali (**c.d. subalterni**) (art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto).

1.2 Criteri di imputazione “soggettivi”

La realizzazione di uno dei reati espressamente previsti dal Decreto, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da uno dei soggetti indicati nell’art. 5, non è di per sé sufficiente al sorgere della responsabilità dell’ente.

Occorre ancora che il fatto sia anche, per così dire, “rimproverabile” all’ente, nel senso che costituisca **espressione di una politica aziendale sbagliata o di un deficit di organizzazione.**

Questo è il senso delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – che costituiscono il nucleo dell’intero intervento normativo – **che escludono la responsabilità dell’ente**, nel caso in cui questo, “*prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

L’adozione del modello di organizzazione **non costituisce un obbligo per l’azienda**: non c’è, in altre parole, alcun dovere legale per un’impresa di dotarsi di un modello di organizzazione conforme alle indicazioni del Decreto.

Per contro, è evidente che, ove l’impresa non possieda un modello di organizzazione, essa non ha strumenti di difesa e non potrà avvalersi della c.d. *esimente* dalla responsabilità concessa dal Decreto.

Si deve peraltro evidenziare che l’efficacia scriminante del modello di organizzazione muta in funzione dell’autore del reato: il criterio d’imputazione soggettivo è infatti diverso a seconda che il fatto sia stato commesso da un soggetto apicale o da un subalterno.

1.3 I reati commessi dai soggetti c.d. “apicali”

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, infatti, il Decreto introduce una presunzione relativa di responsabilità dell’ente, il quale va esente da qualsiasi conseguenza solo se riesce a dimostrare la simultanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) “*l’organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*” (art. 6, comma 1, lett. a del Decreto);
- b) “*il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato **ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**” (art. 6, comma 1, lett. b del Decreto);*
- c) “*le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione*” (art. 6, comma 1, lett. c del Decreto);
- d) “***non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell’organismo di cui alla lettera b)*” (art. 6,

comma 1, lett. d del Decreto).

In questa ipotesi, l'onere di provare la propria innocenza in sede giudiziaria grava sulla società.

1.4 I reati commessi dai subordinati

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* (art. 7, comma 1 del Decreto), riconducendo così la responsabilità all'inadempimento (doloso o colposo) dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza – e, conseguentemente, la responsabilità – è comunque esclusa *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (art. 7, comma 2 del Decreto): insomma, l'adozione e l'attuazione (effettiva ed efficace) di un modello di organizzazione idoneo rappresenta, di per sé, adempimento dei doveri di direzione e controllo ed è motivo di esonero della responsabilità.

In questo caso, inoltre, l'onere di provare la concreta responsabilità dell'ente grava sul Pubblico Ministero.

2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE NEL DECRETO

Esattamente come avviene nel diritto penale, la responsabilità dell'ente è circoscritta nei limiti fissati dal principio di legalità (art. 2 del Decreto): l'ente, cioè *“non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*.

Ciò posto, va osservato che l'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione (da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 5 del Decreto) di determinati reati, espressamente indicati agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e all'art. 10, Legge 16 marzo 2006, n 146.

La responsabilità amministrativa da reato è, dunque, alla data di approvazione del presente modello, prevista per:

- ✓ reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (art. 24 e 25, D.Lgs. 231/01):
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), con l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 319-bis c.p.;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

tenendo presente, con riferimento ai reati di corruzione e concussione, che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Decreto, le sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (incaricato di un pubblico servizio) e 322 *bis* c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01):
 - falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01):
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- ✓ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01):
 - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09):
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- ✓ Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01):
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato ora sostituito dall'art. 173 bis T.U.F.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” (art. 2624 c.c.. abrogato, vedasi art. 27, co. 2, D.lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- ✓ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01), tra cui:
 - associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
 - insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
 - devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);
 - guerra civile (art. 286 c.p.);
 - usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.);
 - arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288 c.p.);
 - attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.);

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (L. 342/76 e L. 422/89);
- reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01).
- ✓ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- ✓ Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01):
 - abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- ✓ Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25.-octies, D.Lgs. 231/01):
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett a) *bis*, L. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* L. 633/1941, al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego illegittimo della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento e altre condotte previste dall'art. 171-ter L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE, da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 *bis* L. 633/1941, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi o omessa o falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2, L. 633/1941 derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (art. 171-septies L. 633/1941);
- produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).
- ✓ Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4):
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- ✓ Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01):

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies c.p.;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- violazioni concernenti gli scarichi (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 137);
- attività di gestione rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 256);
- omessa bonifica dei siti (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 260);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 260 bis);
- prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (D.lgs. 152/2006, “Codice dell’ambiente”, art. 279, comma 5);
- disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (Legge n. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente di cui alla Legge n. 549/1993, art. 3, comma 6);
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (Legge n. 202/2007);
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001):
 - occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- ✓ Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L’art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso

in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Vengono in considerazione i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Con riferimento alle ipotesi delittuose che integrano la responsabilità amministrativa dell'ente, occorre evidenziare che essa si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dagli articoli precedentemente indicati sia commesso nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto).

3. LE SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI PREVISTE NEL DECRETO

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si fonda sul binomio sanzione pecuniaria/sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è **sempre applicata** ove sia accertata la responsabilità dell'ente (art. 10, comma 1 del Decreto).

Essa consiste nel pagamento di una somma di denaro la cui misura viene determinata dal Giudice secondo un sistema di valutazione c.d. per quote (cfr. artt. 10 – 11 del Decreto).

Sono altresì previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora – alternativamente – l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, o, ancora, quando il danno cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1 del Decreto).

Ulteriori riduzioni sono previste nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia – alternativamente o cumulativamente – i) risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso, ovvero ii) sia stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi (art. 12, commi 2 e 3 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e consistono:

- a) nell'interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che si applicano solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste, sono irrogate solo quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, ovvero anche da un soggetto subordinato, sempreché, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee*, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 13, comma 2 del Decreto). In via eccezionale, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero (obbligatoriamente) nel caso in cui l'ente abbia intrinsecamente uno scopo illecito: cioè se esso – o una sua unità organizzativa – viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati (art. 16 del Decreto).

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività e l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività e/o l'interruzione dell'attività potrebbe causare, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, dispone che l'attività sia proseguita da un commissario giudiziale, per un periodo equivalente alla durata della sanzione interdittiva che avrebbe dovuto essere applicata. In ogni caso, il profitto realizzato durante la gestione del commissario è sottoposto a confisca. Tale misura non può, tuttavia, essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (art. 15 del Decreto).

Merita sottolineare che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. In luogo della misura cautelare, peraltro, il Giudice può disporre – sempre in via cautelare – il commissariamento dell'ente, per un periodo equivalente alla durata della misura che avrebbe

dovuto essere applicata (art. 45 del Decreto).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano se l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – ha posto in essere, cumulativamente, le seguenti condotte:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si è efficacemente adoperato in tal senso);
- *“ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato, affinché possa essere confiscato (art. 17 del Decreto).

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede due ulteriori tipologie di sanzioni:

- a) la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta nei confronti dell'ente che sia stato condannato ad una pena interdittiva e consiste nella affissione della sentenza, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice ed a spese dell'ente, nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima sede. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia per una data stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni e che, in mancanza di determinazione giudiziale, è di quindici giorni (art. 18 del Decreto);
- b) la confisca, che consiste nell'acquisizione coattiva, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o il profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato) (art. 19 del Decreto).

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NEL DECRETO

Come accennato, il Decreto prevede l'esonero dell'ente da responsabilità, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *“modelli di organizzazione, gestione e controllo”* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Affinché un modello di organizzazione, gestione e controllo operi quale causa di esclusione della responsabilità dell'ente, esso deve essere stato adottato ed efficacemente attuato *prima della commissione del reato* per cui si procede. Tuttavia, anche l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo dopo il fatto (ma prima dell'avvio del processo all'ente) può, in concorso con le circostanze sopra viste (quali il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o l'efficace adoperarsi in tal senso, da un lato, e la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca, dall'altro), escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive e la riduzione delle sanzioni pecuniarie (artt. 12 e 17 del Decreto).

Le caratteristiche e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo non sono disciplinati analiticamente dal Decreto, il quale si limita a dettare alcuni criteri di ordine generale (art. 6, comma 2, e art.

7, comma 3 del Decreto): il modello di organizzazione, gestione e controllo dovrà individuare le “attività nel cui ambito possono essere commessi reati” e le “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati” e dovrà “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” o anche “**OdV**”) (art. 6, comma 2 del Decreto).

Il Decreto specifica che il modello di organizzazione, gestione e controllo dovrà prevedere “in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” (art. 7, comma 3 del Decreto).

Altri criteri generali sono dettati dal Decreto con riferimento all’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, che fanno perno su “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività” e richiedono l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, comma 4 del Decreto).

Ai fini di idoneità, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve, dunque, rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate in ciascun modello di organizzazione, gestione e controllo.

L’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo richiede:

- un monitoraggio periodico e l’eventuale modifica dello stesso al verificarsi della commissione di reati del tipo di quelli previsti dal Decreto, ovvero in caso di mutamenti legislativi e/o nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all’altrui direzione.


SEZIONE II

1. LA STRUTTURA DI R.A.A.M. S.R.L. E LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIETARIA

R.A.A.M. S.r.l. (di seguito "RAAM"):

- ha come principale oggetto sociale: "a) – *la promozione di iniziative e la prestazione di servizi in materia di: - organizzazione aziendale; - qualità del prodotto e dell'ambiente in genere; - tutela della sicurezza sul lavoro; smaltimento e recupero di materiali inquinanti e non; - educazione, formazione ed informazione in tema di lavoro, sicurezza sul lavoro ed inquinamento; b) – la progettazione, la produzione (sia in proprio che avvalendosi di terzi), la fornitura (con prestazione della relativa consulenza ed assistenza tecnica) di: - software e supporti informativi; - impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla sicurezza sul lavoro, allo smaltimento ed al riciclaggio di rifiuti industriali e domestici o al disinquinamento; c) – la fornitura di beni e la prestazione di servizi a terzi nel settore delle analisi mediche e della diagnostica medica, anche mediante l'organizzazione e la gestione di strutture mediche, ambulatori specialistici e laboratori di analisi; la società curerà inoltre i servizi collegati alla Medicina del Lavoro, con riferimento anche alla sicurezza, prevenzione e formazione nell'ambito aziendale, secondo quanto disposto al D.L. n. 626/1994 e provvedimenti successivi; d) – la prestazione di servizi nel settore dell'igiene alimentare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 155/1997 e provvedimenti successivi nonché nel settore del "Sistema Qualità" secondo ISO 9000 e provvedimenti successivi";*
- la sede legale della RAAM è situata in 20146 Milano, Via Giuseppe Frua n. 21/8;
- RAAM opera altresì:
 - ✓ nell'unità locale n. MI/2 sita in 20136 Milano, Via Ascanio Sforza, 29, in cui sono collocati la direzione, il centro formazione in particolare in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché il poliambulatorio;
 - ✓ nell'unità locale n. VA/1 sita in 21040 Vedano Olona (VA), Piazza San Rocco, 8/B.

L'attività di RAAM è gestita secondo il seguente organigramma:



La principale documentazione su cui si fonda la regolamentazione dell'organizzazione interna di RAAM è costituita da:

- lo statuto, che rappresenta il documento su cui si fonda il sistema di governo societario, aggiornato alla data del 23/02/2007;
- l'organigramma di cui sopra;
- il mansionario;
- il documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA RAAM

RAAM, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha adottato il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”).

RAAM ha elaborato il Modello a seguito di un'accurata analisi dell'operatività aziendale e dei rischi ad essa connessi, sulla base, anche, delle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo approvate da Confindustria il 07 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2014 (di seguito, anche, "**Linee Guida**") e della più recente giurisprudenza in materia.

3. DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è destinato all'organo amministrativo (segnatamente, all'Amministratore Unico), agli eventuali direttori generali, ai procuratori, ai liquidatori (in caso di liquidazione), ai dipendenti, ai collaboratori a qualunque titolo di RAAM, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con RAAM ed all'Organismo di Vigilanza (di seguito, congiuntamente, anche i "**Destinatari**").

4. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello, RAAM si è posta l'obiettivo di dotarsi di un insieme di principi di comportamento attinenti alle modalità di formazione della volontà della società, nonché di protocolli nella aree c.d. "a rischio" al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello si pone come finalità quelle di:

- sensibilizzare tutti i Destinatari ad un'approfondita conoscenza delle regole comportamentali in vigore, rendendoli consapevoli della necessità del puntuale rispetto delle stesse;
- garantire una mappatura, periodicamente aggiornata, delle c.d. "attività a rischio", ossia di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe maggiormente determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto (di seguito anche "**Aree Sensibili**");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di RAAM in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- consentire a RAAM di svolgere un'azione di monitoraggio sulle Aree Sensibili e di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi;
- consentire la periodica verifica dei comportamenti aziendali da parte degli organismi preposti, nonché del funzionamento e dell'efficacia del Modello con eventuale aggiornamento periodico dello stesso.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica quale presupposto indefettibile per la realizzazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace, l'individuazione delle "*attività nel cui ambito possono essere commessi reati*".

RAAM ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in diverse fasi, volte ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ha svolto un'accurata attività di mappatura e censimento delle Aree Sensibili, il cui esito, compendiato nel Documento di valutazione dei rischi *sub Allegato 1* (di seguito “DVR”), ha fornito, altresì, alcune indicazioni relative alla identificazione delle misure organizzative e procedurali necessarie per una più efficace tutela delle attività svolte rispetto alla prevenzione del rischio reato.

L'attività di mappatura di cui sopra ha portato le funzioni responsabili di RAAM a considerare Aree Sensibili le seguenti aree di attività, sulla cui base è stato redatto il Modello:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adempimenti societari ed attività di carattere amministrativo e finanziario;
- rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione alle suddette Aree Sensibili, RAAM ha ritenuto opportuno adottare dei protocolli attuativi del Modello, che sono stati i) inseriti in appositi documenti aziendali, ii) portati a conoscenza dei Destinatari con apposite comunicazioni e iii) messi, in ogni caso, a disposizione dei Destinatari attraverso la loro pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

Per tutte le aree non sensibili, ma rispetto alle quali, comunque, è stato segnalato, all'interno del DVR, il rischio per RAAM di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto, RAAM adotterà uno o più dei presidi indicati sotto la voce “Strumenti da adottare/implementare”.

A tutela del rispetto del Modello e del Codice Etico adottato, RAAM inserisce, inoltre, nei contratti con tutte le proprie controparti contrattuali, la clausola del seguente tenore letterale:

“Articolo []

[nome e cognome o denominazione controparte] dichiara di avere preso visione del Modello adottato ex D. Lgs 231/01 e dell'allegato Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, approvato dall'organo amministrativo di RAAM S.r.l. e pubblicato sul sito internet alla pagina: www.raam.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. In caso di violazione del suddetto Modello e/o Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità di [nome e cognome o denominazione controparte], sarà facoltà di RAAM S.r.l. risolvere, di diritto e con effetto immediato, ex art. 1456 del codice civile, il presente accordo a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti”.

6. CODICE ETICO

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quanto espresso dal codice etico adottato da RAAM (**Allegato 2**, di seguito indicato come il “**Codice Etico**”).

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere una serie di principi che RAAM riconosce come propri e sui quali richiama l'attenzione, esigendone il rispetto dai Destinatari.

Con il Codice Etico ed il Modello, RAAM ha inteso creare un sistema integrato di norme e controlli, in relazione alle attività svolte nell'azienda e dei rischi connessi alle stesse, al fine di prevenire la commissione di reati della specie di quelli di cui al Decreto.

Il Codice Etico costituisce presupposto e parte integrante del Modello.

7. PROTOCOLLI ADOTTATI DA RAAM

Alla luce dei risultati delle analisi effettuate, RAAM si è dotata di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni in relazione ai reati da prevenire nelle Aree Sensibili.

I protocolli aziendali sono ispirati e danno piena attuazione ai seguenti principi generali:

- separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza, allo scopo di garantire che nessun processo venga interamente svolto da uno stesso soggetto;
- regolamentazione delle attività rientranti nelle Aree Sensibili secondo principi generali di riferimento;
- previsione di un sistema di reportistica dettagliata, tale per cui il subalterno deve inviare al superiore gerarchico i dettagli di ogni singola operazione compiuta;
- verificabilità e documentabilità delle operazioni;
- effettuazione di controlli a diversi livelli;
- razionalità e coerenza del sistema dei poteri e delle deleghe;
- assegnazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità di ciascun soggetto;
- implementazione di un sistema informatico per la trasmissione di dati ed informazioni atto a garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti incaricati dell'inserimento dei dati nel sistema;
- formalizzazione e disciplina dei flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali e da e verso l'OdV.

I protocolli adottati da RAAM sono i seguenti (**Allegati 3-5**):

1. protocollo per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione;
2. protocollo per la prevenzione dei reati societari;
3. protocollo per la prevenzione dei reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro.

L'attuazione dei suddetti protocolli sarà costantemente monitorata, oltre che dall'Amministratore Unico, dall'OdV.

Essi sono resi accessibili a tutti i Destinatari mediante pubblicazione: i) se riferita a Destinatari interni, su rete intranet di RAAM all'indirizzo 192.168.1190/231; e ii) se riferita a Destinatari esterni, su internet alla pagina: www.raam.it.

4. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Tutte le operazioni che comportano l'impiego, da parte di RAAM, di risorse finanziarie devono, oltre che avere una causa ed un motivo leciti e specifici, essere: i) compiute da Destinatari all'uopo espressamente autorizzati, ii) effettuate a favore di soggetti non collegati a reati di criminalità organizzata o terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, iii) documentate in ogni loro passaggio, iv) registrate, ove previsto, negli appositi libri, registri e nel sistema informatico di RAAM, v) sottoposte a costante e meticoloso controllo da parte di un Destinatario diverso da quello che ha eseguito o autorizzato l'operazione in questione, cui – oltre che su richiesta all'OdV – andrà costantemente trasmessa tutta la relativa documentazione e vi) segnalate, da qualunque Destinatario, in caso di irregolarità, al proprio superiore gerarchico, all'Amministratore Unico ed all'OdV mediante comunicazione scritta.

SEZIONE III

1 ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI GENERALI

Il Decreto prevede, quale elemento costitutivo del Modello, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato sia di un autonomo potere di controllo, che gli consenta di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia anche del costante e tempestivo aggiornamento del Modello.

Questi i requisiti di tale organismo:

- autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici aziendali;
- professionalità, ossia possedere conoscenze specifiche in tema di attività consulenziali ispettive e di controllo, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa ed aziendale;
- continuità di azione, da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata.

In conformità alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e sulla base delle analisi effettuate, RAAM ha individuato quale soluzione più rispondente alla propria realtà, in linea con le regole di *corporate governance* da essa adottate, la previsione di un OdV monosoggettivo, nella persona di:

- **Avv. Patrizia Sangalli**, domiciliata per la carica in Milano, Galleria San Babila 4/C, email: psangalli@sdglex.com.

In sintonia con quanto detto sopra, il membro dell'OdV è in possesso dei seguenti requisiti:

- professionalità, intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche in tema di attività consulenziali, ispettive e di controllo, nonché di un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa ed aziendale;
- onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, nonché, a suo carico, di uno dei provvedimenti giudiziari, anche non definitivi, di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- indipendenza, intesa, in generale, come assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza anche con amministratori, direttori generali, procuratori, dipendenti e collaboratori di RAAM.

L'Amministratore Unico di RAAM garantisce piena autonomia di azione all'OdV, rispettando i criteri di nomina sopra citati:

- attribuendogli i poteri previsti dal Decreto e dal Modello;
- mettendo a disposizione dello stesso un *budget* annuale di spesa;
- munendolo di strumenti adeguati all'efficace svolgimento delle sue funzioni, anche, occorrendo, attraverso l'ausilio o il supporto di consulenti esterni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'OdV può, altresì, avvalersi del supporto delle risorse presenti all'interno delle strutture aziendali.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l'OdV – senza necessità di alcun consenso preventivo – può accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e può disporre che i responsabili delle strutture aziendali, a qualsiasi livello, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli da parte dei Destinatari.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, ferma restando la facoltà degli altri organi sociali di convocare in ogni momento l'OdV affinché li relazioni in merito alle attività del proprio ufficio.

L'Amministratore Unico di RAAM, anche in occasione della formazione del *budget* aziendale, approva annualmente, su proposta dell'OdV, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

2 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ODV

L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'OdV, mediante apposita delibera, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, non superiore a tre anni, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno di mandato. In mancanza di specificazione della data, l'incarico deve ritenersi conferito per una durata triennale, con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato.

Il membro dell'OdV può essere rieletto solo per una volta.

È altresì rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

E' altresì previsto che:

- il membro dell'OdV non può essere revocato dall'Amministratore Unico, se non per giusta causa (e su parere conforme dell'organo di controllo, se presente);
- costituisce, a titolo esemplificativo, giusta causa di revoca il prolungato mancato esercizio, da parte dello stesso, senza giusta causa, delle funzioni attribuite o la mancata comunicazione all'Amministratore Unico della sopravvenuta perdita dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;

- il membro dell'OdV decade in caso di perdita dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità sopra descritti;
- il membro dell'OdV deve comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico l'avvenuta perdita dei suddetti requisiti;
- l'OdV si intende decaduto se RAAM incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertato negligente svolgimento dell'attività ad esso demandata;
- il membro dell'OdV può rinunciare all'incarico conferito mediante comunicazione scritta, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. o P.E.C., indirizzata all'Amministratore Unico, con preavviso di trenta giorni.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità o altra causa di sostituzione del membro dell'OdV, l'Amministratore Unico provvederà senza indugio alla sostituzione; in caso di revoca (con le modalità sopra descritte) del membro dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede, con la stessa delibera, alla relativa sostituzione.

Il sostituto durerà sino alla cessazione del mandato di quello/i in carica.

3 FUNZIONAMENTO DELL'ODV

L'OdV svolge la sua attività con cadenza, per lo meno, semestrale, sulla base del calendario definito all'inizio di ogni anno.

L'OdV potrà essere, inoltre, convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico, dall'assemblea (o dall'organo di controllo, ove presente) per essere sentito in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Nel caso di cui al paragrafo precedente, la convocazione avviene con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la riunione, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso minimo sarà di un giorno lavorativo rispetto alla data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione dovranno contenere:

1. data, ora e luogo della riunione;
2. ordine del giorno della convocazione.

Delle riunioni tra l'OdV e gli organi societari dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal soggetto che verrà nominato presidente della riunione e dall'OdV in funzione di segretario.

4 POTERI E COMPITI DELL'ODV

All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, funzioni operative, né poteri di intervento di carattere gestionale, organizzativo o disciplinare, mentre ad esso competono autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare:

- la vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, ossia sulla sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- la verifica dell'effettiva attuazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, che si sostanzia in una verifica della coerenza fra le prescrizioni ivi contenute ed i comportamenti concretamente seguiti dai Destinatari;
- l'analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionamento del Modello e del Codice Etico;
- l'aggiornamento del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, che consente di renderli conformi ai mutamenti aziendali e/o legislativi ed, in particolare, idonei alla prevenzione di rischi e reati di nuova insorgenza.

In particolare, con riferimento all'attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello, l'OdV:

- attiva le procedure di controllo sulle Aree Sensibili, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata ai Destinatari competenti secondo le procedure interne;
- dispone periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree Sensibili;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse dai Destinatari;
- si coordina con le altre funzioni aziendali deputate al controllo per il migliore monitoraggio delle Aree Sensibili;
- accede e può richiedere – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante per l'espletamento dei compiti assegnati, che tutti i Destinatari hanno l'obbligo di fornire;
- deve essere costantemente e dettagliatamente informato delle operazioni svolte nell'ambito delle Aree Sensibili dagli organi sociali e dai responsabili delle strutture interessate, che trasmetteranno ad esso, altresì, tutta la relativa documentazione. In particolare, riceve informazioni:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre RAAM al rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto;
 - b) sui rapporti con le controparti contrattuali di RAAM;
 - c) sulle operazioni straordinarie di RAAM;
- verifica che i protocolli aziendali siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e dal presente Modello;
- effettua verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dai Destinatari rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto ed ai contenuti del Modello, del Codice Etico e dei protocolli adottati, tramite interviste a campione;
- promuove ed effettua indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli;

- segnala all'organo dirigente ed all'organo di controllo (ove presente), per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello, del Codice Etico e dei protocolli che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a RAAM;
- propone alla funzione aziendale o all'organo competente l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni al Modello, del Codice Etico e dei protocolli che ne costituiscono attuazione;
- monitora costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo di RAAM ed il suo concreto funzionamento, informando l'Amministratore Unico (e l'organo di controllo, ove presente) in relazione ad eventuali difetti riscontrati, proponendo correttivi;
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree Sensibili.

Con riferimento all'attività di verifica dell'effettiva attuazione del Modello e di formazione sullo stesso, l'OdV:

- monitora le iniziative adottate da RAAM per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, tra cui i programmi di formazione obbligatori periodici dei Destinatari;
- predispone ed aggiorna, con continuità, le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di RAAM. A tale fine, l'OdV cura l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, della rete intranet di RAAM contenente tutte le informazioni relative al Decreto, al Modello, al Codice Etico ed ai protocolli;
- predispone ed invia all'Amministratore Unico (ed all'organo di controllo, ove istituito), con cadenza almeno semestrale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta e sui controlli effettuati;
- partecipa, su propria richiesta o se richiesto, alle riunioni degli organi sociali e può chiedere la convocazione di uno degli organi sociali.

Nello svolgimento delle attività ad esso deputate, l'OdV può valersi dell'ausilio di qualsiasi risorsa interna di RAAM e, nei limiti del *budget* annualmente assegnato, di consulenti esterni, del cui operato resta sempre responsabile.

5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le attività finalizzate all'aggiornamento del Modello sono affidate all'OdV, il quale, in collaborazione con le diverse funzioni aziendali, verifica periodicamente l'attualità e l'adeguatezza dello stesso, del Codice Etico e dei protocolli. All'esito di tali verifiche, l'OdV sottopone sollecitamente all'Amministratore Unico di RAAM proposte di modifica della suddetta normativa interna ed ogni conseguente adeguamento organizzativo o strutturale della Società che si renda necessario o opportuno in conseguenza di:

- a) modifiche normative;
- b) significative modifiche dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento della sua attività di impresa; e/o
- c) significative violazioni delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e/o dei protocolli.

Di regola, l'OdV sottoporrà annualmente le eventuali proposte di modifiche da apportare al Modello all'Amministratore Unico; le modifiche di natura urgente saranno sottoposte immediatamente all'Amministratore Unico, che dovrà deliberare urgentemente in merito.

L'OdV verifica, altresì, costantemente l'attuazione ed effettiva funzionalità ed efficacia delle modifiche e/o integrazioni proposte.

6 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV AGLI ALTRI ORGANI DI RAAM

L'OdV svolge un compito di informazione in favore di tutte le funzioni aziendali, in relazione alla portata, ai contenuti e alle finalità degli elementi costitutivi del Modello, del Codice Etico e dei protocolli.

L'OdV mantiene e assicura inoltre flussi informativi verso l'Amministratore Unico (e l'organo di controllo, ove esistente) e, segnatamente:

- presenta, alla fine di ogni anno, all'Amministratore Unico, il piano di spesa per l'anno successivo ai fini dell'approvazione;
- presenta, semestralmente, all'Amministratore Unico (e all'organo di controllo, ove esistente), una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate, in cui, tra l'altro, informa l'Amministratore Unico (e l'organo di controllo, ove esistente) in merito ad eventuali difetti riscontrati nell'adeguatezza dell'assetto organizzativo di RAAM e nel suo funzionamento e propone misure correttive, anche con riferimento ad eventuali modifiche e/o integrazioni al Modello, al Codice Etico ed ai protocolli che si rendessero necessari e/o opportuni a seguito dell'attività di verifica svolta;
- riferisce immediatamente all'Amministratore Unico (e all'organo di controllo, ove esistente) in caso di accertamento della commissione di reati della specie di quelli di cui al Decreto e/o di violazioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli da parte dei Destinatari, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

In particolare, la relazione semestrale riepilogativa sull'attività svolta deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

- per ciascun intervento di vigilanza: obiettivi, motivazioni ed esito;
- eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni da apportare al Modello, al Codice Etico ed ai protocolli;
- resoconto dell'utilizzo del *budget* di spesa;
- eventuali segnalazioni, ricevute dai Destinatari nel corso del periodo in considerazione, relative all'eventuale commissione di reati della specie di quelli previsti dal Decreto e/o ad eventuali violazioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna Area Sensibile, le strutture ed i Destinatari coinvolti nella segnalazione, il tipo di reato o la violazione segnalati, le verifiche condotte dall'OdV a seguito della stessa, i relativi esiti e le misure eventualmente adottate o raccomandate;
- l'esito del controllo sulle attività periodiche di formazione dei Destinatari organizzate da RAAM;

- eventuali difetti riscontrati nell'adeguatezza dell'assetto organizzativo di RAAM e nel suo funzionamento e proposte di misure correttive agli stessi.

7 DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività dell'OdV è documentata mediante apposito registro contenente l'annotazione in ordine cronologico dei suoi interventi.

In particolare sul registro saranno annotate:

- le attività di verifica svolte, indicando durata, motivazione della verifica, Area Sensibile e unità organizzative interessate, obiettivo del lavoro svolto, sintesi della verifica, principali evidenze, eventuali misure adottate o raccomandate;
- le segnalazioni ricevute, organizzate per Area Sensibile, con specifica del numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte, delle motivazioni dell'eventuale mancato seguito, delle attività di verifica compiute a seguito delle stesse, dei relativi esiti e delle misure eventualmente adottate o raccomandate;
- le attività periodiche di verifica dell'opportunità di aggiornamento del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, indicando i principali interventi eseguiti, le relative proposte avanzate all'Amministratore Unico e le decisioni di quest'ultimo.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni nell'apposito archivio (informatico o cartaceo) gestito dall'OdV, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati dalla relativa normativa.

8 BUDGET DI SPESA DELL'ODV

L'Amministratore Unico, su proposta dell'OdV, attribuisce a quest'ultimo idonea dotazione finanziaria che consenta all'OdV di far fronte alle spese connaturate allo svolgimento delle sue funzioni (quali ad esempio consulenze, corsi di formazione specialistici, trasferte).

L'OdV può richiedere all'Amministratore Unico risorse eccedenti la propria dotazione finanziaria, motivando la richiesta. Verificandosi tale eventualità, l'Amministratore Unico dovrà al più presto deliberare in merito.

9 SEGNALAZIONI ALL'ODV

Tutti i Destinatari hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'OdV per segnalare fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello, del Codice Etico e dei protocolli.

Tutti i Destinatari sono invece tenuti a segnalare all'OdV violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello, dal Codice Etico e dai protocolli e, naturalmente, la commissione di reati della specie di quelli

previsti dal Decreto. La segnalazione deve avvenire per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica dedicato odv@raam.it consultabile esclusivamente dall'OdV.

L'OdV valuterà senza indugio le segnalazioni ricevute al fine di intraprendere tutte le verifiche del caso e, in caso di accertamento della violazione, proporre l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari alla funzione aziendale o all'organo competente. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere debitamente motivata e, ove possibile, documentata.

L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di RAAM o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il venir meno, da parte dell'OdV, a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Ogni segnalazione risultata non corretta sarà valutata dall'OdV di RAAM ai fini dell'attivazione della procedura per l'irrogazione, da parte della struttura aziendale competente, nei confronti dell'autore, in caso di riscontrato intento diffamatorio, dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

In ogni caso, devono essere immediatamente trasmesse all'OdV, a cura della funzione interessata, tutte le informazioni e la documentazione concernenti eventuali:

- cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, protocolli, procedure);
- cambiamenti nel sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni compiute nelle Aree Sensibili;
- mutamenti nelle situazioni di rischio nelle Aree Sensibili;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza (es. autorità garante per la concorrenza ed il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- richieste, erogazioni ed utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- inchieste o relazioni interne, dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- eventuali *report* preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal Decreto ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

All'OdV dovrà, altresì, essere immediatamente trasmessa copia di ogni verbale delle riunioni dell'assemblea (e dell'organo di controllo, ove presente) e delle delibere adottate dall'Amministratore Unico.

SEZIONE IV

1 COMUNICAZIONE DEL MODELLO

RAAM ha tra i propri obiettivi primari un'adeguata informazione e formazione di tutti i Destinatari, per favorire la conoscenza di quanto stabilito dal Decreto, dal Modello, dal Codice Etico e dai protocolli.

Tutti i Destinatari devono essere informati sul contenuto del Decreto, del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, e sui relativi aggiornamenti; viene istituito nell'intranet aziendale uno specifico spazio denominato "231", accessibile a dipendenti, amministratori e soci, in cui vengono pubblicati, a cura dell'OdV, i seguenti documenti: il DVR, il Modello, il Codice Etico e i protocolli.

I documenti presenti in tale spazio devono essere opportunamente aggiornati, dall'OdV, in relazione alle modifiche apportate agli stessi da RAAM.

Tutti i Destinatari riceveranno, altresì, una copia del Decreto, del Modello, del Codice Etico e dei protocolli – e delle eventuali modifiche/integrazioni – sottoscritta per presa visione ed integrale conoscenza.

2 FORMAZIONE SUL MODELLO

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello, del Codice Etico e dei protocolli e sensibilizzare i Destinatari sul rispetto della suddetta normativa, saranno svolte, da parte di RAAM, con l'ausilio delle risorse interne (di qualsiasi categoria e inquadramento) e/o esterne, e sotto il monitoraggio dell'OdV, specifiche attività formative definite da apposito piano d'intervento redatto eventualmente con l'ausilio dell'OdV.

Il piano formativo deve essere articolato, quanto ai contenuti, in funzione della qualifica e delle funzioni dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza esterna di RAAM.

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale, comune per tutti i destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. lgs. 231/2001 e reati presupposto), il Modello, il suo funzionamento ed il Codice Etico;
- una parte speciale, differente a seconda degli specifici ambiti operativi, che partendo dalla mappatura delle Aree Sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori (es. protocolli, eventuali procedure interne).

La formazione è obbligatoria: sarà pertanto rilevata la frequenza dei corsi e saranno disposte verifiche sul grado di conoscenza acquisito dai Destinatari sui contenuti dei corsi. La mancata partecipazione e/o l'insufficiente conoscenza del contenuto potrà essere motivo di irrogazione delle sanzioni disciplinari *infra* descritte.

L'attività formativa potrà essere svolta attraverso le modalità ritenute più opportune da RAAM.

I contenuti formativi saranno opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni delle disposizioni legislative, del Modello, del Codice Etico e dei protocolli, prevedendo, nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni alle attività formative, mantenendo l'obbligatorietà di fruizione delle stesse.

Sarà cura dell'OdV verificare la completa attuazione del piano di formazione e l'effettiva partecipazione dei Destinatari ai programmi di formazione, nonché effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza, da parte dei Destinatari, del Decreto, del Modello, del Codice Etico e dei protocolli.

SEZIONE V

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema sanzionatorio del Modello, del Codice Etico e dei protocolli è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione degli stessi.

La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello, dal Codice Etico e dai protocolli ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'anzidetta normativa interna.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle regole del Modello, del Codice Etico e dei protocolli di RAAM; pertanto la relativa procedura verrà attivata indipendentemente dall'apertura e dall'esito di un eventuale procedimento giudiziale, nel caso in cui il comportamento valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Il Modello, il Codice Etico ed i protocolli costituiscono un complesso di norme alle quali i Destinatari devono uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicato da RAAM in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e del citato CCNL.

I protocolli, il Codice Etico ed il Modello sono portati a conoscenza dei Destinatari tramite affissione in un luogo accessibile a tutti, tramite l'intranet aziendale, accessibile da ogni postazione di lavoro, nonché tramite consegna della relativa documentazione cartacea ed appositi piani periodici di formazione.

Le funzioni aziendali competenti attivano, anche sulla base di una segnalazione dell'OdV, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che – condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto, anche collettivo, e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale deve essere contestato l'addebito – si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'eventuale adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

2. LE VIOLAZIONI

In generale, qualsiasi violazione, da parte dei Destinatari, delle singole regole di comportamento contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei protocolli costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale/gestorio/di mandato con RAAM e illecito disciplinare, regolato come di seguito specificato.

A titolo esemplificativo, le sanzioni disciplinari si applicheranno ai Destinatari a seguito dell'accertamento della commissione, da parte degli stessi, delle seguenti violazioni:

- a) compimento di uno qualsiasi dei reati di cui al Decreto;
- b) inosservanza delle previsioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei protocolli;
- c) mancata, insufficiente o non veritiera evidenza dell'attività svolta, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- d) sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dal Modello, dal Codice Etico e dai protocolli, ovvero impedito controllo o accesso, ai soggetti preposti ed all'OdV, alle informazioni ed alla documentazione richiesta;
- e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema di deleghe;
- f) omessa vigilanza, da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti, circa il rispetto del Modello, del Codice Etico e dei protocolli;
- g) mancata informativa, all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico, su violazioni, da parte di altri Destinatari, del Modello, del Codice Etico e dei protocolli di cui si abbia prova;
- h) mancata o insufficiente formazione dei Destinatari sulla normativa di cui al Decreto e sulle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei protocolli.

3. LE SANZIONI

3.1 Nei confronti degli amministratori di RAAM

In caso di una grave violazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli da parte dell'Amministratore Unico, l'assemblea potrà deliberare la revoca dall'incarico conferito.

Resta naturalmente impregiudicata la possibilità, per l'assemblea dei soci di RAAM, di deliberare ed esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico e, ove si tratti di amministratore che sia anche dipendente della società, di applicare nei suoi confronti anche le misure di cui al successivo paragrafo 3.2.

3.2 Nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (ossia da soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato) in violazione delle misure individuate dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie che afferiscono al rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa in vigore, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL applicato da RAAM.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal soggetto qualificato come Datore di Lavoro, secondo quanto previsto nel CCNL applicato da RAAM e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa.

Ai sensi del CCNL applicato (ossia del CCNL per il commercio), l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l'applicabilità dei seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che accompagnano queste ultime:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare:

- a) la sanzione del **richiamo verbale** è applicata in caso di violazioni colpose lievi della normativa interna sopra richiamata;
- b) la sanzione del **richiamo scritto** è applicata in caso di violazioni colpose della normativa interna sopra richiamata di gravità inferiore a quelle indicate nelle lettere successive o in caso di recidiva della condotta che ha comportato l'applicazione della sanzione di cui alla lettera precedente o in caso di commissione di una nuova violazione a seguito della commissione di una precedente che ha comportato l'applicazione della sanzione di cui alla lettera precedente;
- c) la sanzione della **multa** è comminata in caso di violazioni colpose gravi della normativa interna sopra richiamata, che non determinino, tuttavia, il rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto, o in caso di recidiva di una o più condotte che hanno comportato l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alle lettere precedenti o in caso di commissione di una nuova violazione a seguito della commissione di una o più precedenti che hanno comportato l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alle lettere precedenti;
- d) la sanzione della **sospensione del lavoro e della retribuzione** è comminata in caso di gravi violazioni della normativa interna sopra richiamata, che abbiano determinato il pericolo della commissione di uno qualsiasi dei reati di cui al Decreto, o in caso di recidiva di una o più condotte che hanno comportato l'applicazione della pena della multa o in caso di commissione di una nuova violazione a seguito della commissione di una o più precedenti che hanno comportato l'applicazione della pena della multa;
- e) la sanzione del **licenziamento** si applica in caso di commissione di uno qualsiasi dei reati di cui al Decreto o di recidiva in provvedimenti che giustificano la sospensione.

Il Datore di Lavoro comunica l'irrogazione delle sanzioni all'OdV, che, unitamente al Datore di Lavoro, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

3.3 Nei confronti di procuratori di RAAM

L'accertata violazione, da parte di eventuali procuratori di RAAM, delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e dei protocolli può comportare la revoca della procura da parte dell'organo titolare del potere di nomina e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

3.4 Nei confronti di collaboratori e controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori e controparti contrattuali (es. promotori, agenti, mediatori, collaboratori a contratto – c.d. parasubordinati – fornitori, *partner* commerciali, ecc.) in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico ed ai protocolli potrà determinare, secondo quanto previsto anche dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la sospensione della controprestazione dovuta da RAAM e/o la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni a carico di RAAM.

In caso di violazione commessa da un collaboratore, la funzione aziendale competente procederà, prima dell'eventuale irrogazione della suddetta sanzione, alla contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando allo stesso un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le proprie difese documentate e per chiedere di essere sentito. Decorso inutilmente il predetto termine, la funzione aziendale competente potrà decidere sull'eventuale applicazione della sanzione.

3.5 Nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione, da dell'OdV, delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, l'Amministratore Unico potrà deliberare – previa contestazione scritta dell'addebito, con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali difese documentate e dopo il decorso di quest'ultimo – la revoca dall'incarico e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

Il membro dell'OdV può, altresì, sempre chiedere di essere sentito, a propria difesa, dall'Amministratore Unico in sede di riunione chiamata a decidere sull'eventuale irrogazione della sanzione di cui sopra.

Costituiscono parte integrante del presente Modello i seguenti Allegati:

- 1) DVR;
- 2) Codice Etico;
- 3) Protocollo per la prevenzione dei rati contro la pubblica amministrazione;
- 4) Protocollo per la prevenzione dei reati societari;

5) Protocollo per la prevenzione dei reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro.

Milano, 15/05/2017

R.A.A.M. S.r.l.
L'amministratore unico
Giancarla Alfieri